
I sette sigilli del contratto di edizione

Un giro d'orizzonte sui miei diritti e anche su qualche dovere

Settimo simposio svizzero
per traduttrici e traduttori letterari
21 novembre 2015 – Stans

Regula Bähler, avvocatà, Zurigo (Traduzione: Marina Pugliano)

1. Quali diritti per chi

- ▣ Il diritto d'autore è incentrato sulla **persona fisica che ha creato l'opera** e vige finché esiste l'opera.
 - ▣ Il **diritto d'autore** si suddivide in **diritti parziali**:
 - ▣ **diritti d'utilizzazione**
L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata (Art. 10 cpv. 1 LDA).
 - ▣ **diritti morali**
sono indissolubilmente legati all'autore in quanto persona fisica e sussistono anche quando i diritti di utilizzazione decadono.
-

1.1 Diritti di utilizzazione

▣ **L'autore dell'opera originale**

ha la facoltà di decidere l'utilizzazione della propria opera nelle seguenti forme:

- riproduzione;
- produzione e divulgazione degli esemplari dell'opera;
- esecuzione, rappresentazione, recitazione in pubblico;
- metterla a disposizione via Internet (on demand);
- trasmissione, ritrasmissione.

▣ **Il traduttore**

elabora l'opera originale creando un'opera di seconda mano (Art. 3 LDA); gode degli stessi diritti esclusivi di cui gode l'autore dell'opera originale.

1.2 Diritti sulle opere di seconda mano

▣ **Opere di seconda mano**

sono le creazioni dell'ingegno di carattere originale, ideate utilizzando, previa autorizzazione, opere preesistenti protette da diritto d'autore, in modo tale che il loro carattere originale resti riconoscibile (Art. 3 cpv. 1 LDA).

▣ **Le traduzioni letterarie** sono esplicitamente definite dalla legge come **opere di seconda mano** (Art. 3 cpv. 2 LDA).

▣ **L'opera di seconda mano è protetta da diritto d'autore come l'opera originale**

I traduttori possono vantare gli stessi diritti degli autori, anche nei confronti degli autori delle opere originali (Art. 3 cpv. LDA)

1.3 Diritti morali

- ▣ I diritti morali sono in sostanza i seguenti **diritti parziali**:
 - riconoscimento della qualità d'autore (Art. 9 cpv. 1 LDA)
 - diritto a essere menzionato come autore (Art. 9 cpv. 2 LDA)
 - diritto esclusivo di decidere se, quando, in qual modo e sotto quale nome la sua opera sarà pubblicata per la prima volta (Art. 9 cpv. 2 e 3 LDA)
 - protezione dell'integrità dell'opera (Art. 11 LDA)

1.3.1 Protezione dell'integrità dell'opera

- ▣ Il diritto all'integrità dell'opera (Art. 11 cpv. 1 e 2 LDA) conferisce all'autore il diritto esclusivo di decidere se, quando e come
 - **l'opera possa essere modificata**, senza dare origine a una nuova opera protetta da diritto d'autore;
 - l'opera possa essere utilizzata **per la creazione di un'opera di seconda mano**;
 - l'opera possa essere **incorporata in una raccolta** (per es. per affinità con altre opere);
 - l'opera possa essere **alterata**, anche nel caso in cui un terzo fosse autorizzato a rielaborarla.
-

2. Come vengono ceduti i diritti

▣ Per contratto

- come parte di un contratto (per es. contratto di lavoro, incarico, **commissione**, contratto di vendita);
- nel quadro di una precisa tipologia di contratto: il **contratto di edizione** (Art. 380 e segg. CO);
- come oggetto di un contratto non regolamentato per legge, come il contratto di licenza o licenza Creative Commons

▣ Per legge

- l'utilizzazione di un'opera protetta da diritto d'autore è consentita per es. per
- fini didattici (Art. 19 cpv. 1 lett. b LDA);
 - informazione interna o documentazione in imprese e istituzioni pubbliche (Art. 19 cpv. 1 lett. c LDA);
 - utilizzazione nella cerchia privata (Art. 20 LDA);
 - utilizzazione da parte di disabili (Art. 24c LDA).

2.1 due tipi di contratto più diffusi

Contratto di ordinazione

- ▣ **L'autore ha l'obbligo di:**
creare un'opera protetta da diritto d'autore, vendere la proprietà dell'esemplare dell'opera e determinati diritti di utilizzazione (elementi del contratto d'opera e del mandato)
- ▣ **L'editore non ha alcun obbligo di utilizzare l'opera.**

Contratto di edizione

- ▣ **L'autore ha l'obbligo di :**
cedere un'opera protetta da diritto d'autore perché venga pubblicata
- ▣ **L'editore ha l'obbligo di riprodurre e diffondere l'opera a proprie spese.**

2.2 Vantaggi del contratto di edizione

I diritti sulla traduzione non sono improduttivi. Quanto meno, alla cessione dei diritti di riproduzione e diffusione corrisponde un relativo obbligo da parte dell'editore.

Alla scadenza del contratto, i diritti ritornano al traduttore.

3. La cessione dei diritti in generale

- ▣ Il **diritto primario** o **diritto di edizione** è la produzione (riproduzione) e diffusione dell'opera – in forma di libro a stampa o in forma di e-book (quest'ultimo viene trattato anche come diritto secondario).
 - ▣ I **diritti secondari** – di cui fa parte anche il diritto di traduzione – sono numerosi e comprendono altre rielaborazioni dell'opera per la realizzazione di radiodrammi o film, l'adattamento per il teatro o la TV, l'interpretazione, la rappresentazione, la registrazione in banche dati, metterla a disposizione online, in streaming, la trasmissione simultanea mediante apparecchi audio, la trasmissione e la ri-trasmissione etc.
-

3.1 La cessione dei diritti concretamente

- Il **trasferimento di un diritto non implica** il trasferimento di **altri diritti secondari**. ➡ Diritti secondari devono essere esplicitamente menzionati uno per uno nel contratto.
- Cedere solo quei diritti secondari che l'editore può utilizzare.
- Porre attenzione all'elenco dei diritti nel testo del contratto (evitare formulazioni come "per esempio", "in particolare").
- Clausola: Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i diritti rimangono al traduttore.
- In assenza di una regolamentazione, si fa ricorso alla **teoria della finalità**: si intendono trasferiti solo quei diritti parziali che si desumono dalla volontà delle parti, conformemente all'oggetto e allo scopo del contratto.

3.2 Tipo ed estensione della cessione diritti

- **Esclusivo / non esclusivo**
 è **esclusivo** quando soltanto l'editore può utilizzare i diritti / **non-esclusivo** quando sia l'editore sia l'autore possono utilizzare i diritti) ➡ Di norma, il contratto di edizione è esclusivo
- **Spaziale**
 regione linguistica / paese / mondo intero
- **Temporale**
 prima edizione / numero anni / protezione da diritto d'autore per legge (70 anni dopo la morte dell'autore)

4. Diritti trasferibili limitatamente

- ▣ **I diritti morali** non sono trasferibili per principio. È possibile solo rinunciare a esercitarli.
 - ▣ Secondo l'interpretazione più recente della normativa, **tuttavia**, i seguenti diritti morali sono considerati **trasferibili** :
 - il diritto sulla prima pubblicazione;
 - il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera;
 - il diritto a scegliere la denominazione dell'autore;
 - l'autorizzazione a creare un'opera di seconda mano.
 - ▣ **Non è trasferibile** il diritto di **proteggere l'integrità dell'opera**.
-
-

5. Compenso

- ▣ **Né** la legge svizzera sul **diritto d'autore né** le norme di legge sul **contratto di edizione impongono** un **indennizzo** per gli autori.
 - ▣ Tuttavia, un indennizzo è riconosciuto **di prammatica** – sotto forma di **compenso** (a cartella di 30 righe di 50 battute) e/o di **royalty** (partecipazione ai ricavi delle vendite del libro).
 - ▣ L'utilizzazione dei **diritti secondari** di norma determina un diritto alla **partecipazione all'utile netto** (di solito il 50 o il 60 per cento).
-

6. Rapporti internazionali

- ▣ Se le parti contrattuali risiedono in Paesi diversi, bisogna definire a quale legge si fa riferimento nel contratto.
 - ▣ Nella gran parte dei contratti di edizione si dichiara applicabile la legge del Paese in cui ha sede l'editore.
 - ▣ Se il contratto non menziona la legge a cui fa riferimento, sarà applicata la legge della parte contrattuale che fornisce la prestazione caratteristica del contratto – e dunque quella del Paese in cui risiede il traduttore.
-  In Svizzera, la normativa che disciplina il diritto d'autore è la più sfavorevole rispetto a tutti i paesi confinanti, fatta eccezione per l'Austria.

7. Estinzione del contratto

- ▣ **Di norma** il contratto di edizione si estingue per il **decorso del termine** – 70 anni dopo la morte del traduttore; per scadenza del termine contrattuale; per esaurimento delle prime o di un certo numero di edizioni.
- ▣ **In via straordinaria** il contratto può risolversi con effetto immediato in caso di **ritardato pagamento** (ingiunzione e minaccia di recesso dal contratto); di violazione dei diritti d'autore che **distrukge il rapporto di fiducia**.
- ▣ Con l'**estinzione del contratto di edizione, i diritti tornano** al traduttore. Questi può cederli nuovamente, a patto che l'autore dell'opera originale e il suo editore siano d'accordo.